

Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport

Gianni Infantino, Direttore Ufficio Legale UEFA

1. Il contesto

Sono ormai molti anni che politici ed esperti giuridici discutono sulla scottante questione della cosiddetta "eccezione dello sport" rispetto alla legislazione europea (UE), cui ci si riferisce spesso con la definizione di "specificità dello sport". L'inizio di questo dibattito risale addirittura al 1974, quando la Corte di Giustizia Europea si è occupata per la prima volta di sport nel caso *Walrave & Koch*¹. In quell'occasione la Corte ha confermato che la giurisprudenza dell'UE non ha competenza sui regolamenti che riguardano questioni d'interesse "prettamente sportivo" sulla base del fatto che tali regole non hanno nulla a che vedere con le attività economiche regolamentate dai Trattati della CE².

In altre parole la legislazione europea copre soltanto le "attività economiche" che rientrano nel campo d'applicazione dell'Articolo 2 del Trattato. Nel caso *Walrave* la Corte ha sostenuto che la legislazione dell'UE non può applicarsi alle regole che governano la composizione delle squadre sportive nazionali (ad esempio, se esiste una regola secondo la quale nella nazionale francese di calcio possono giocare soltanto cittadini francesi, tale norma non può essere contestata ai sensi delle normative dell'UE)³.

Non è sempre facile, tuttavia, identificare le "regole sportive" (o regole "non-economiche") che esulano dal campo d'applicazione della legislazione UE. Essenzialmente, Corte europea e Commissione europea hanno deciso che tale questione va risolta "caso per caso". Il risultato di questa strategia è che, a volte, vengono presentati dei ricorsi – spesso poco fondati – contro le normative e le pratiche del mondo dello sport. Uno degli esempi più noti riguarda il caso *Deliège*, una judoka che non era stata selezionata per rappresentare il proprio paese (Belgio) ad una competizione internazionale di judo. L'atleta riteneva che la decisione di non selezionarla per la squadra belga violasse i suoi diritti (ai sensi delle normative UE), in particolare quello di "prestare servizi" ai sensi dell'Articolo 59 del Trattato CE. Quando la Corte di Giustizia europea è stata chiamata ad esprimersi, quest'ultima ha emesso una sentenza la quale stabiliva

¹ Corte di Giustizia europea, 12 dicembre 1974, *Walrave & Koch c. Association Union cycliste internationale*, 36/74 ("Walrave").

² *Walrave*, pt 4.

³ *Walrave*, pt 8.

che i regolamenti di questo genere erano "inerenti all'organizzazione di competizioni sportive" e, di conseguenza, non costituivano una restrizione circa il diritto di prestare servizi⁴. Nel caso *Deliège*, la Corte europea ha riconosciuto che le regole relative alla convocazione vanno stabilite dagli organismi sportivi. La sentenza si basa sul fatto che tali organismi dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie per espletare questi compiti al meglio⁵. Esaminando il testo della Corte e le sue conclusioni, la sentenza era incoraggiante per le autorità sportive.

I casi come quello di *Walrave*, quindi, ci consentono di constatare che le regole di "interesse prettamente sportivo" non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione UE. Allo stesso modo i casi come quello di *Deliège* chiariscono che anche le questioni "inerenti all'organizzazione di competizioni sportive" d'applicazione della legislazione UE.

2. Meca-Medina: un'inversione di rotta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

2.1 Introduzione

Il caso *Meca-Medina*⁶ ha offerto alla Corte di Giustizia europea un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente e descrivere le specifiche "norme sportive" che non rientrano nel campo d'applicazione del Trattato CE. Così facendo la Corte avrebbe consentito agli organismi sportivi di capire meglio il tipo di norme e pratiche che possono applicare senza temere di essere portati davanti ai tribunali per (presunte) violazioni della legislazione UE. Infatti, questo caso particolare presentava un ricorso contro le norme antidoping - area che per molte persone rientra indiscutibilmente ed esclusivamente tra le competenze degli organismi (sportivi) regolatori - sulla base della legislazione UE. In linea di principio le norme antidoping si basano sulla necessità di scoprire e prevenire "la frode". Se ciò non rientra tra i parametri di "interesse sportivo" o di questione "inerente all'organizzazione di una competizione sportiva" risulta difficile immaginare cosa possa soddisfare tali criteri.

Sfortunatamente nella sentenza del 18 luglio 2006, la Corte di Giustizia europea non ha chiarito la portata e la natura delle norme "sportive" che non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione UE. La Corte, invece, sembra aver compiuto un importante passo indietro capovolgendo in parte la sentenza precedente del Tribunale di Primo Grado. Così facendo la Corte ha stabilito un criterio giuridico vago che quasi inevitabilmente comporterà un numero maggiore di ricorsi nei confronti dei regolamenti e delle pratiche nel mondo dello sport basati sulla legislazione UE. Se si osserva il linguaggio preciso utilizzato dalla

⁴ Corte di Giustizia europea, 11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, pt 64 ("*Deliège*").

⁵ *Deliège*, pti 67 e 68.

⁶ Corte di Giustizia europea, 18 luglio 2006, *Meca-Medina & Majcen c. Commission*, C-519/04 P ("*Meca-Medina*").

Corte risulta ormai più difficile identificare le regole sportive che non possono essere contestate sulla base della legislazione UE.

2.2 Da Losanna a Bruxelles

Per poter capire a fondo il contesto pratico e legale, è utile descrivere brevemente le circostanze del caso Meca-Medina: due nuotatori professionisti sono stati squalificati per quattro anni per aver utilizzato una sostanza proibita (nandrolone). La squalifica è stata comminata dal Panel Antidoping della FINA l'8 agosto 1999. Gli atleti hanno fatto appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna (Svizzera) e, il 29 febbraio 2000, la squalifica di quattro anni è stata confermata.

A seguito di successivi riscontri in ambito scientifico, le parti si sono accordate per ridiscutere il caso presso il TAS e, il 23 maggio 2001, la squalifica è stata ridotta da quattro a due anni. Ovviamente insoddisfatti del risultato, una settimana dopo (il 30 maggio 2001) i nuotatori hanno presentato ricorso presso la Commissione Europea sostenendo che le regole del CIO sul doping (applicate dalla FINA) erano contrarie alle disposizioni del Trattato CE sulla concorrenza (Articoli 81/82). Vista la tempistica degli eventi (era trascorsa una settimana tra la seconda sentenza del TAS e la lettera alla Commissione Europea), si può ragionevolmente supporre che probabilmente non si trattava del ricorso più dettagliato e solido mai ricevuto dalle autorità della concorrenza di Bruxelles.

Ad ogni modo, con una decisione dell'agosto 2002, la Commissione ha respinto il ricorso facendo notare che la normativa antidoping deve essere considerata come appartenente alla categoria "regolamenti prettamente sportivi". Di conseguenza la succitata normativa non rientra nel campo d'applicazione della legislazione UE sulla concorrenza. All'epoca della decisione il Commissario Monti ha dichiarato:

"E' comprensibile che i ricorrenti abbiano fatto di tutto per ottenere l'annullamento della squalifica imposta sulla base dei regolamenti antidoping di CIO e FINA. Questo, tuttavia, non giustifica l'intervento della Commissione la quale ritiene che non tocchi a lei sostituire gli organismi sportivi, quando si tratta di scegliere la migliore strategia per combattere il doping"⁷.

2.3 Da Bruxelles a Lussemburgo

Dopo essersi visti respinto il ricorso a Bruxelles, i nuotatori hanno deciso di fare appello contro la decisione della Commissione presso il Tribunale di Primo Grado (TPGCE).

⁷ Comunicato Stampa della Commissione, IP/02/1211 (tradotto dall'inglese).

Il TPGCE ha confermato la decisione della Commissione di respingere il ricorso⁸ rilevando che le disposizioni relative alla libera circolazione di cui al Trattato CE non erano d'applicazione per i regolamenti prettamente sportivi (quali le disposizioni antidoping), in quanto questo tipo di regolamenti non hanno nulla a che vedere con le attività economiche⁹. Seguendo lo stesso tipo di ragionamento, il TPGCE ha concluso altresì che i regolamenti antidoping non hanno nulla a che vedere con le relazioni economiche regolamentate dalla legislazione sulla concorrenza e, di conseguenza, gli Articoli 81/82 del Trattato CE non sono d'applicazione¹⁰.

Secondo il TPGCE, fino a quando i regolamenti si limitano a perseguire il proprio obiettivo (proteggere lo spirito sportivo) e non contengono alcun elemento di discriminazione, non tocca allo stesso Tribunale (ed alla Commissione Europea) stabilire se le norme sono o non sono "eccessive" e "sproporzionate"¹¹. Si può quindi evincere che il TPGCE ha ragionevolmente concluso che non tocca alle istituzioni dell'Unione Europea stabilire, ad esempio, quanto nandrolone va consentito nel corpo di un nuotatore professionista. Questa stessa preoccupazione sembra essere condivisa dal Commissario Monti. Il TPGCE ha indicato che poiché le norme in discussione erano di natura "sportiva", la questione andava affrontata dagli organismi sportivi facendo ricorso ai preposti meccanismi previsti per risolvere le controversie. A tal riguardo il TPGCE ha anche fatto riferimento al fatto che i nuotatori non avevano esaurito tutte le possibilità di fare ricorso perché, ad esempio, non si erano appellati al Tribunale Federale Svizzero circa la seconda sentenza del TAS (quella del 23 maggio 2001)¹².

La sentenza del TPGCE, di conseguenza, può essere considerata come una chiara conferma della decisione della Commissione. Il TPGCE ha persino indicato che la Commissione si è adoperata più di quanto non fosse tenuta a fare, esaminando se i regolamenti antidoping fossero intimamente legati all'adeguata conduzione di una competizione sportiva e verificando se gli organismi sportivi non avessero ecceduto nel perseguire i propri obiettivi (in linea con la giurisprudenza stabilita dalla sentenza delle Corti di Giustizia europea nel caso *Wouters*¹³)¹⁴.

Il TPGCE ha stabilito che non è necessario condurre questo tipo di valutazione se ci si trova di fronte a regolamenti prettamente sportivi¹⁵. Di conseguenza è possibile evincere ancora una volta in maniera generale che il TPGCE ha ritenuto che non toccasse alla Commissione Europea o alle Corti europee

⁸ TPGCE, 30 settembre 2004, *Meca-Medina c. Commission*, T-313/02 («*Meca-Medina*, TPGCE»).

⁹ *Meca-Medina*, TPGCE, pt 41.

¹⁰ *Meca-Medina*, TPCGE, pt 42.

¹¹ *Meca-Medina*, TPCGE, pt 55.

¹² *Meca-Medina*, TPCGE, pt 67.

¹³ Corte di Giustizia europea, 19 febbraio 2002, *Wouters*, C-309/99.

¹⁴ *Meca-Medina*, TPCGE, pt 62.

¹⁵ *Meca-Medina*, TPCGE, pt 64.

esaminare i regolamenti sportivi (quali i regolamenti antidoping) sulla base della normativa sulla concorrenza. Il TPGCE ha altresì ritenuto che qualsiasi controversia che riguardi tali questioni possa e debba essere discussa nelle sedi competenti più opportune.

A tal riguardo l'approccio del TPGCE sembra del tutto logico sia dal punto di vista giuridico che quello politico. Anche se si accetta che lo sport è ormai anche "business" (e spesso le cose stanno così), risulta ancora vagamente assurdo fare ricorso alla Commissione Europea per stabilire se la squalifica comminata ad un nuotatore per l'assunzione di una sostanza proibita costituisca oppure no una limitazione della concorrenza in un particolare mercato e quindi sia in violazione della normativa anti-trust dell'UE. Anche il ricorso della Delière nei confronti della decisione della Federazione Belga di Judo di non convocarla in nazionale sulla base di un'ipotetica violazione dei suoi diritti di "prestare servizi" ai sensi della legislazione UE, risulta altrettanto surreale. Ma gli avvocati, come è noto, non mancano certo di immaginazione.

2.4 Il ricorso alla Corte di Giustizia

Nel caso Meca-Medina, ad ogni modo, i nuotatori non si sono arresi ed hanno presentato ricorso contro la sentenza del TPGCE presso la più alta Corte d'Europa: la Corte di Giustizia delle Comunità europee. Dopo l'udienza, l'Avvocato Generale Leger ha emesso il proprio parere respingendo completamente l'appello¹⁶, descrivendolo come "confuso". Quest'ultimo ha inoltre osservato che le disposizioni antidoping riguardavano gli aspetti etici dello sport e non rientravano nel campo d'applicazione dei divieti previsti dalla legislazione UE, anche se avevano delle conseguenze collaterali dal punto di vista economico¹⁷. L'Avvocato Generale era perfettamente conscio del fatto che lo sport ad alto livello muove parecchio denaro, ma ciò non vuol dire che i regolamenti sportivi - come quelli relativi alla lotta contro il doping - siano soggetti al massimo rigore previsto dalla legislazione UE.

La motivazione sottostante era che qualsiasi aspetto economico relativo a tali regolamenti era chiaramente d'importanza secondaria rispetto a quello sportivo. Come il TPGCE, l'Avvocato Generale ha dichiarato che la normativa antidoping riguardava questioni sportive (e non la regolamentazione delle attività di mercato) e quindi non era necessario considerare il loro effetto ai sensi della normativa sulla concorrenza (applicando il test Wouters) ed era inutile avviare discussioni sul principio di "proporzionalità"¹⁸.

Sfortunatamente con la sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2006, la situazione è diventata di nuovo estremamente confusa. In questa sentenza, dopo

¹⁶ *Meca-Medina*, Conclusioni dell'Avvocato Generale Léger, presentate il 23 marzo 2006 ("Conclusioni AG").

¹⁷ Conclusioni AG, pti 20 e 28.

¹⁸ Conclusioni AG, pti 33 e 38. L'Avvocato Generale ha considerato che non è di competenza della Corte di Giustizia europea pronunciarsi sul carattere scientificamente giustificato o meno di una regola adottata dal Comitato Internazionale Olimpico nell'ambito della lotta al doping.

un breve riferimento alla giurisprudenza precedente (Walrave, Dona¹⁹, Bosman²⁰, Deliège, Lehtonen²¹), la Corte utilizza un linguaggio estremamente generale che potrebbe avere conseguenze importanti per casi futuri in campo sportivo. Il paragrafo 28 della sentenza, in particolare, stipula quanto segue:

"Se l'attività sportiva di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, i requisiti per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato".

Questo paragrafo chiave solleva due questioni: (1) quand'è che un'attività sportiva "rientra nell'ambito di applicazione del Trattato"? (2) quali possono essere le condizioni "del suo esercizio" (di un'attività sportiva che rientri nel campo d'applicazione del Trattato)?

2.5 Cosa non ha funzionato davanti alla Corte?

Per quanto riguarda la questione numero 1 sembra probabile che nella maggior parte dei casi "un'attività sportiva" possa essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione del Trattato. Sicuramente tutti gli sport professionistici rientrano in questa casistica. Potrebbero essere coinvolti addirittura gli sport dilettantistici (non molto tempo fa la Commissione ha minacciato di intervenire contro il governo spagnolo a causa di possibili discriminazioni per quanto riguardava l'accesso agli sport dilettantistici in Spagna)²².

La questione 2 è più complessa ma di fondamentale importanza. Quali possono essere le condizioni "per l'esercizio" di un'attività sportiva? Vi sono molti regolamenti e pratiche di natura sportiva che stipulano le norme per partecipare alle competizioni e che possono essere ragionevolmente considerate come condizioni per "l'esercizio" di un'attività sportiva professionistica. Ormai appare chiaro che se un regolamento sportivo può essere classificato come una condizione per "l'esercizio" di un'attività sportiva, allora sembra inevitabile che tale regolamento sia soggetto alla legislazione che riguarda la libera circolazione o la concorrenza.

Il quadro, tuttavia, non è completamente chiaro e sembra che la Corte sia particolarmente interessata alle regole o ai regolamenti che riguardano l'accesso alle attività sportive (con interessi economici), in particolare le misure che riguardano l'occupazione. A tal riguardo è necessario notare che tutti i casi precedenti citati dalla Corte - Walrave, Dona, Bosman, Deliège, Lehtonen - riguardavano dei ricorsi contro regolamenti o pratiche di natura sportiva che avevano un impatto sull'accesso al "lavoro retribuito" in quel particolare sport.

¹⁹ Corte di Giustizia europea, 14 luglio 1976, *Donà c. Mantero*, 13/76.

²⁰ Corte di Giustizia europea, 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93.

²¹ Corte di Giustizia europea, 13 aprile 2000, *Lehtonen*, C-176/96.

²² Comunicato Stampa della Commissione, IP/04/1222.

Da ciò che è possibile capire, la Corte di Giustizia europea ritiene che la legislazione UE debba applicarsi in questi casi.

Se tale interpretazione è giusta, significa che vi sono delle categorie di regolamenti sportivi – ad esempio quelli che riguardano la grandezza del pallone o il tipo di pubblicità consentito sul materiale tecnico – che non possono essere oggetto di ricorso sulla base della legislazione UE. Tali regolamenti non possono, infatti, essere logicamente considerati come condizioni per l'esercizio di attività sportive. Seguendo tale approccio, la regola che obbliga i club a "mettere a disposizione i giocatori" (attualmente oggetto di discussione nell'ambito del caso Charleroi) potrebbe non rientrare nei divieti previsti dalla legislazione del Trattato CE. Tale regola esiste per questioni prettamente sportive (ossia l'equa ed efficiente organizzazione delle competizioni per le squadre nazionali) e non costituisce alcun tipo di barriera all'occupazione.

Ciononostante non è difficile vedere quanto la posizione adottata dalla Corte potrebbe aprire un "Vaso di Pandora" di potenziali problemi di natura giuridica. Quasi tutte le misure disciplinari sportive previste per qualsiasi violazione ai regolamenti (ad es. doping, partite truccate, scommesse, condotta irregolare, ecc) potrebbero essere descritte come una condizione "per l'esercizio" di un'attività sportiva (nel senso che tali misure potrebbero impedire a qualcuno di "esercitare" o "lavorare"). Di conseguenza tutte le misure disciplinari (in particolare quelle che comportano pesanti sanzioni) potrebbero, a quanto appare, essere oggetto di ricorso ai sensi della legislazione sulla concorrenza dell'UE. Alcuni potrebbero anche ritenere che la posizione assunta dalla Corte si applichi sia ai club che ai giocatori. Vi sono miriadi di regole e regolamenti di natura sportiva che riguardano la possibilità da parte dei club di partecipare ("esercitare") a competizioni sportive. Tutti questi regolamenti andrebbero rivisti ai sensi della legislazione UE? La sentenza della Corte europea sembra indicare di sì, anche se è difficile immaginare che la Corte europea intendesse arrivare ad una situazione del genere.

Creando ancora maggiore confusione, la Corte europea ha indicato che anche se una regola è considerata di natura sportiva ai sensi della normativa sulla libera circolazione è sempre necessario valutare (separatamente) se la stessa norma è una regola sportiva ai sensi della normativa sulla concorrenza. Su questo punto è importante ricordare che il Tribunale Europeo di Primo Grado ha stabilito che se un regolamento sportivo è di carattere "non-economico" (e quindi escluso dai divieti della normativa sulla libera circolazione) in quel caso, a rigor di logica, la stessa regola è esclusa dai divieti previsti dalla normativa sulla concorrenza. Bisogna ammettere che questa posizione è molto solida dal punto di vista logico, in quanto si basa sul fatto che il Trattato CE riguarda soltanto le "attività economiche" ai sensi dell'Articolo 2 (un approccio che risale al caso Walrave). Di conseguenza, se una regola sportiva è di carattere "non-economico" il Trattato (nella sua interezza) non è applicabile e ciò mette fine ad ogni discussione.

Tuttavia, la Corte europea, fatto molto strano, ha stabilito che anche se una regola sportiva non ha niente a che vedere con le attività economiche ai sensi della normativa per la libera circolazione, tale conclusione non vuol dire necessariamente che la stessa regola non abbia alcuna rilevanza economica ai sensi della normativa sulla concorrenza²³. In altre parole la Corte sembra ritenere che una regola sportiva potrebbe essere di carattere "non-economico" (e al di fuori del campo d'applicazione della normativa sulla libera circolazione) ma comunque contravvenire agli Articoli 81/82, nonostante il fatto che tali disposizioni previste dal Trattato riguardino soltanto i rapporti economici nell'ambito della concorrenza. Trovare una logica in tutto questo è estremamente difficile.

Ad ogni modo, sembra in sintesi che deve essere condotta una valutazione separata alla luce della normativa per la concorrenza anche nei casi in cui è stato stabilito che i divieti relativi alla libera circolazione non sono d'applicazione. Inoltre, nell'effettuare questa valutazione separata (normativa sulla concorrenza), bisogna stabilire se le eventuali restrizioni sono inerenti agli obiettivi perseguiti dalla norma contestata e se queste restrizioni sono proporzionate e limitate a ciò che è necessario per garantire che le competizioni sportive siano condotte in maniera adeguata²⁴. In sintesi, quindi, sembra che qualsiasi norma sportiva che rappresenti una condizione per "esercitare" un'attività sportiva (economica) dovrà soddisfare questi requisiti relativi alla normativa sulla concorrenza. Per ovviare a qualsiasi dubbio va sottolineato che si tratta ancora una volta degli stessi parametri di valutazione incerti e soggettivi che il TPGCE e l'Avvocato Generale avevano – giustamente e logicamente – ritenuto di non dover soddisfare nel caso di regolamenti prettamente sportivi. La Corte, tuttavia, ha ora capovolto questa posizione.

Come potranno queste malaugurate conclusioni giuridiche essere applicate nella realtà della pratica sportiva? Alcuni esempi possono contribuire ad illustrare più chiaramente la situazione. Potrebbe tutto ciò significare, ad esempio, che la decisione di ridurre il numero di club in un campionato nazionale (ad es. da 20 a 16) vada analizzata per stabilire se (ad es. la "restrizione" sul numero di club) essa si "limita allo stretto necessario" per proteggere tale competizione sportiva? Ovviamente la norma potrebbe riguardare il tema dell'accesso al campionato. La stessa domanda potrebbe essere fatta riguardo alle sanzioni sportive che comportano la retrocessione di una squadra in una serie inferiore o penalità di punti. Sfortunatamente vi sono stati svariati casi nel corso degli anni. Apparentemente potrebbe risultare necessario valutare se la retrocessione è stata una risposta "proporzionata" ai sensi della normativa sulla concorrenza. Questioni simili potrebbero anche nascere nel caso di una norma che impone, ad esempio, limiti alle rose. Mentre dal punto di vista sportivo vi sono ovvie ragioni per prevedere un limite del genere, sembra ancora una volta che la normativa

²³ *Meca-Medina*, pt 31.

²⁴ *Meca-Medina*, pt 42.

anti-trust dell'UE potrebbe essere invocata per stabilire se tale limite "non vada oltre il necessario" per tutelare le competizioni sportive, in particolare, poiché tale limitazione potrebbe avere un impatto sull'accesso al mercato del lavoro. Ovviamente tutti hanno il diritto di avere un proprio parere personale su tali questioni ma se questa tendenza dovesse continuare finiremo con arrivare ad una situazione in cui tutte le funzioni di regolamentazione "normali" saranno trasferite dalle autorità sportive alla Commissione Europea di Bruxelles e/o alle Corti del Lussemburgo.

Il rischio principale risulta chiaro dall'esito del caso Meca-Medina stesso. Dopo aver stabilito quali elementi giuridici andassero considerati come corretti, la Corte di Giustizia Europea ha successivamente esaminato l'impatto del nandrolone sulle prestazioni degli atleti, cercando di capire se la sostanza potesse essere prodotta endogenamente dal corpo al di là di certi limiti. Se la Corte ha dovuto svolgere un esercizio del genere – per verificare il rispetto degli Articoli 81/82 del Trattato CE – si può tranquillamente evincere che quest'ultima ha eloquentemente dimostrato l'errore compiuto nella sua analisi giuridica precedente. La Corte, inoltre, non ha mai reputato opportuno menzionare il fatto che, proprio la stessa questione era già stata considerata (due volte) dal TAS, certamente una sede più opportuna per esaminare materie di tale natura. Vieppiù non è stato fatto alcun riferimento (come nel caso Deliège) al ruolo ed alle competenze delle autorità sportive in questo campo. La Corte di Giustizia ha affermato che uno degli errori compiuti dai ricorrenti nel presentare il caso era stato di non affermare che le sanzioni imposte ai nuotatori erano eccessive²⁵.

Non vi sono dubbi circa il fatto che la sentenza finale è del tutto insoddisfacente dal punto di vista giuridico e potrebbe alimentare una serie di ricorsi (ai sensi della normativa sulla concorrenza) contro gli organismi sportivi in futuro. L'esperienza pratica c'insegna che oggigiorno tali ricorsi vengono frequentemente inoltrati seguendo i termini della legislazione sulla concorrenza. Ricorrenti o parti in causa possono rivolgersi alla Commissione Europea, ai tribunali nazionali ed anche alle autorità nazionali sulla concorrenza. Un elemento comune a molti di questi ricorsi è che i ricorrenti spesso non si danno troppo da fare per rispettare le finezze della normativa sulla concorrenza (che prevede, ad esempio, la necessità di stabilire una definizione di mercato che sia intelligibile) e preferiscono invece sostenere che un organismo sportivo è, per definizione, "dominante" su un mercato e/o che una norma impopolare costituisce un "abuso" di tale posizione dominante.

Incoraggiati dalla sentenza Meca-Medina, i ricorrenti ora potranno ampliare il proprio campo d'azione sostenendo che le norme e pratiche di natura sportiva hanno effetti "sproporzionati" e che non "si limitano a quanto necessario per la condotta adeguata delle competizioni sportive" e, in tal modo, "comprovano" una violazione della normativa sulla concorrenza. Sembra che la Corte di Giustizia Europea (al contrario del TPGCE) abbia dichiarato il proprio interesse e

²⁵ *Meca-Medina*, pt 55.

l'intenzione di esaminare qualsiasi tipo di caso di questo genere in futuro. La Commissione Europea potrebbe avere maggiori difficoltà adesso nel respingere ricorsi ovviamente infondati ai sensi della legislazione sulla concorrenza.

3. Conclusioni di natura politica più generale

Negli ultimi 30 anni circa (specialmente nell'ultimo decennio), La Corte di Giustizia, il Tribunale di Primo Grado e la Commissione Europea hanno tutti cercato di definire il significato di "specificità dello sport" e stabilire più chiaramente le frontiere del diritto comunitario in relazione alle questioni sportive. Bisogna ammettere che ciò è stato fatto ogni volta caso per caso, con il risultato che gli organismi sportivi (assistiti dai loro consulenti giuridici) hanno dovuto trovare temi simili nella giurisprudenza e poi valutare quanto margine di manovra esista per prendere delle decisioni autonome. Anche se tale approccio non è del tutto soddisfacente, almeno alcuni principi chiave sembrano emergere ed è anche alla luce di questa situazione che i capi di governo europei hanno deciso di adottare la Dichiarazione di Nizza nel 2000. In tale documento i capi di stato e di governo riconoscono esplicitamente il diritto degli organismi sportivi di organizzare e promuovere i rispettivi sport, in particolare per quanto riguarda i regolamenti sportivi specifici. E' molto difficile conciliare il sentimento politico espresso a Nizza con una sentenza della Corte di Giustizia europea che prevede di esaminare la normativa antidoping alla luce della legislazione sulla concorrenza dell'UE. Sia dal punto di vista legale che da quello politico questa sentenza è un importante passo indietro.

Non solo si tratta di una sentenza sgradita, ma è ironico che la Corte di Giustizia europea abbia scelto proprio questo momento per spianare la strada a ricorsi in ambito sportivo. I leader politici stanno proprio adesso chiedendo che venga fatta chiarezza circa il quadro giuridico in cui opera lo sport e che si trovi una chiara definizione per la specificità dello sport. Si tratta di una diretta conseguenza dell'atmosfera venutasi a creare a seguito dell'adozione della Dichiarazione di Nizza: una generale preoccupazione circa il ruolo speciale che lo sport occupa nella Comunità, la differenza tra lo sport e le altre attività economiche e gli ovvi pericoli che potrebbero risultare da un'applicazione della legge allo sport come se si trattasse di una qualsiasi altra forma di "attività economica".

A tal riguardo il Rapporto Indipendente sullo Sport Europeo - recentemente condotto e completato sotto la presidenza del ex vice primo ministro portoghese Jose Luis Arnaut – aveva il compito di proporre delle misure per garantire l'attuazione efficace della Dichiarazione di Nizza. Una delle raccomandazioni chiave di tale rapporto riguarda la necessità di chiarire il tipo di "norme sportive" che non rientrano nel campo d'applicazione del Trattato CE, riconoscendo e rispettando così la legittima autonomia degli organismi sportivi. Nel caso Meca-Medina la Corte di Giustizia Europea sembra non aver assolutamente preso in considerazione questo contesto politico, il che potrebbe significare che i giudici di

Lussemburgo (o almeno alcuni di essi) sono un pò distaccati dallo spirito politico predominante in Europa.

Il compito principale della Corte di Giustizia è di interpretare ed applicare i Trattati dell'UE, frequentemente a beneficio dei tribunali nazionali che si trovano di fronte a casi complicati riguardanti il diritto europeo. Nel corso degli anni la maggior parte dei casi relativi allo sport, finiti di fronte alla Corte di Giustizia Europea, vi giungevano dopo un rinvio pregiudiziale da parte di un tribunale nazionale (Walrave, Bosman, Lehtonen, Deliege, Simutenkov²⁶, per menzionarne qualcuno). Vi sono altri casi d'alto profilo che devono essere discussi dalla Corte per cui è prevista una sentenza in futuro (il caso Charleroi è probabilmente il miglior esempio²⁷). Il caso Meca-Medina, in cui il ricorrente ha messo in discussione direttamente una decisione della Commissione Europea è relativamente eccezionale. Le sentenze della Corte di Giustizia, ad ogni modo, vengono seguite non soltanto dai tribunali nazionali dell'Unione Europea ma anche dalla Commissione Europea quando deve applicare la legislazione europea (ad esempio, nell'ambito della normativa sulla concorrenza). Anche le autorità nazionali per la concorrenza si attengono a quanto stabilito dalla Commissione in termini di normativa sulla concorrenza. Tutto ciò significa che le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno conseguenze importanti su tutti i tribunali e tutte le autorità amministrative coinvolte nell'applicazione della normativa sulla concorrenza.

Nella Comunità Europea, tuttavia, come nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, il principio è che i tribunali (inclusa la Corte di Giustizia) devono applicare la legge e non farla. Si potrà osservare sulla base del caso Meca-Medina, che la Corte di Giustizia non ha dimostrato molto interesse nel definire più chiaramente il campo d'applicazione dell'eccezione sportiva ed ha, per i motivi addotti sopra, deciso di andare nella direzione opposta creando i presupposti per una maggiore incertezza giuridica. Ciò potrebbe comportare un numero maggiore di ricorsi contro gli organismi sportivi, spesso per ragioni poco chiare, che nulla hanno a che vedere con il funzionamento della concorrenza nel mercato dell'Unione Europea.

A questo punto saranno probabilmente i leader politici europei a dover chiarire il significato di specificità dello sport, una volta che avranno avuto l'opportunità di riflettere ulteriormente, ed a stabilire se questo attivismo giuridico si sia spinto troppo in là.

Il Trattato può ovviamente essere emendato dagli stati membri e se il Trattato Costituzionale non fosse stato abbandonato dopo il "no" francese, avrebbe per la prima volta contenuto un articolo dedicato allo sport. Per restare ottimisti, appare evidente la volontà politica di risolvere alcuni dei problemi e venire incontro alle preoccupazioni delle autorità sportive. Questa sensazione è stata confermata sia

²⁶ Corte di Giustizia europea, 12 aprile 2005, *Simutenkov*, C-265/03.

²⁷ C-243/06, *Sporting Charleroi e G14 c. FIFA e altri* (pendente).

durante la redazione che al momento delle conclusioni finali del Rapporto Indipendente. Ora più che mai è necessario che i politici si occupino del tema, per vedere quali misure correttive possono essere apportate per ottenere una maggiore certezza giuridica, non solo per proteggere lo sport ma anche per evitare possibili abusi da parte del sistema giuridico dell'UE per scopi mai previsti dai padri fondatori del Trattato CE.

(tradotto dall'inglese)
